

Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha comunicato

che il Governo della Repubblica ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale, limitatamente all'art. 11, commi 4, 5 e 6, precisando che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 che ha recepito il disposto dell'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 335, può farsi luogo alla promulgazione e alla pubblicazione delle disposizioni della legge, salvo quelle coinvolte dal rinvio

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamenti

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1995 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

Art. 2

Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo

1. Il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, è così sostituito:

«Le sedute della Sezione sono retribuite fino a un massimo di cento per anno».

Art. 3

Modificazioni alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 «Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto»

1. L'art. 13 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è così sostituito:

«Art. 13 - Distribuzione gratuita.

1. La Giunta regionale, avuto riguardo al contenimento della spesa, dispone con propria deliberazione l'invio degli abbonamenti gratuiti al Bollettino Ufficiale».

2. All'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, come modificato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel Bollettino Ufficiale non sono pubblicati i provvedimenti di mera esecuzione di precedenti atti amministrativi.»

Art. 4

Deleghe alle Province

1. In attesa della riforma organica della disciplina della

delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1993, con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

Art. 5

Interventi regionali di politica del lavoro

1. Al fine di affrontare particolari situazioni di tensione in materia di politica del lavoro secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro», è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, da utilizzarsi a norma dell'art. 24 della medesima legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (cap. 72080).

2. Per l'anno 1993 le risorse a valere sul cap. 20592 sono destinate, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, ad iniziative funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore artigiano, da attuarsi mediante una convenzione con l'EBAV (Ente Bilaterale per l'Artigianato Veneto).

Art. 6

Spese tramite organi esterni

1. La facoltà prevista dall'art. 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, di affidare la liquidazione e il pagamento di spese a organi esterni alla Regione è sospesa per l'anno 1993.

2. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 95/bis medesimo e dal relativo regolamento in ordine all'utilizzo e all'estinzione degli ordini di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1992.

Art. 7

Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale

1. La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente, enucleate le quote di gestione accentrata regionale, avviene tra le Unità locali socio-sanitarie in base alla popolazione residente per classi di età, al grado di conseguimento dei livelli di assistenza sanitaria raggiunti, parametrati su base capitaria e tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi.

2. In sede di ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente viene destinata una quota di riserva per il graduale conseguimento del riequilibrio territoriale.

3. La compensazione della mobilità sanitaria avviene con i provvedimenti trimestrali di versamento delle quote del fondo sanitario regionale, sulla base della certificazione fatta dalle singole Unità locali socio-sanitarie con modalità definite dalla Giunta regionale.

4. Entro il 31 gennaio 1993 le Unità locali socio-sanitarie presentano il bilancio di previsione per il 1993 redatto nei limiti delle assegnazioni regionali. Ai fini di maggiore qualificazione delle prestazioni sanitarie e di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e lavorative, fermi re-

stando i livelli di assistenza previsti dalla vigente normativa, le Unità locali socio sanitarie adottano proposte di riorganizzazione delle strutture e dei servizi, anche in deroga alla normativa di programmazione regionale, con il vincolo del raggiungimento del pareggio del bilancio.

5. La Giunta Regionale esprime parere vincolante sui documenti di cui al precedente comma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, sentita la competente commissione consiliare, qualora ricorrono le prescrizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art. 8

Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unità locali socio sanitarie, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale, provvedono a convertire, in conformità alle disposizioni contenute nel dpr 20 ottobre 1992 concernente l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, almeno il 10% dei posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assistenza diurna.

2. La predetta percentuale va riferita alla dotazione complessiva calcolata applicando lo standard fino al massimo di 6 posti letto per mille abitanti di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Entro la stessa data indicata al 1. comma, in attesa dell'approvazione del provvedimento regionale di riorganizzazione ospedaliera previsto dall'art. 4 comma 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono altresì ad emanare provvedimenti, soggetti ad approvazione regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 7, per l'attivazione nell'ambito dei presidi ospedalieri delle aree omogenee e dei dipartimenti e per le trasformazioni di destinazione con particolare riferimento alle residenze sanitarie assistenziali, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie per conseguire il raggiungimento dei parametri previsti dalla richiamata norma.

4. Entro il termine di cui al comma 1 le Unità locali socio sanitarie elaborano proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione con gli ospedali religiosi e le case di cura private convenzionate, provvedendo:

- alla verifica dei posti letto degli ospedali religiosi classificati e case di cura presidio di Unità locale socio sanitaria, ex art. 43 comma 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833, obbligatoriamente convenzionate,
- alla rideterminazione dei posti letto convenzionati in case di cura private, in funzione integrativa della struttura pubblica,
- alla trasformazione di posti letto di degenza ordinari in posti letto di degenza a ciclo diurno,
- alla trasformazione di posti letto di degenza in posti letto a destinazione non ospedaliera per l'accoglimento di malati in lungo assistenza riabilitativa psicosociale e con patologie ad andamento cronico-invalidante, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti.

5. Entro lo stesso termine le Unità locali socio-sanitarie

elaborano, inoltre, proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione degli istituti di riabilitazione, convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedendo:

- alla rideterminazione dei posti di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale,
- alla trasformazione di posti di assistenza riabilitativa residenziale in posti di accoglienza per disabili, a valenza mista, sanitaria e socio assistenziale, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti.

6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 9

Ridefinizione rapporti ospedalità privata

1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato in via sperimentale ed a decorrere dall'1 marzo 1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.

2. Le prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di degenza e di spedalizzazione diurna, nonché le prestazioni specialistiche, fruite in forma indiretta sono ammesse in via del tutto eccezionale, quando non altrimenti ottenibili tempestivamente e in forma adeguata in struttura pubblica o convenzionata, anche di altra Unità locale socio sanitaria della Regione.

3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura omnicomprensiva dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.

Art. 10

Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono entro i termini stabiliti all'art. 8, comma 1, a rideterminare il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di assistenza. Le convenzioni con strutture private di persone fisiche o società cessano a far data con il 31 marzo 1993. L'assegnazione in convenzione a strutture sanitarie private di persone fisiche o società, è fatta previo espletamento di specifica gara di appalto fra le strutture aventi i requisiti, con le modalità definite con delibera della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate e la proposta di rapporti convenzionali per dette prestazioni con medici specialisti e istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche o da

società, è effettuata nel rispetto di criteri di massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni, tenendo conto della dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati in relazione alle caratteristiche di accesso dei cittadini.

2. Contestualmente le Unità locali socio sanitarie provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.

3. Per l'anno 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzione di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.

4. Le convenzioni in atto a sensi degli art. 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialisti, con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi nazionali esecutivi con dpr 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per l'erogazione di prestazioni specialistiche diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefinite sulla base della tipologia e quantità di prestazioni da affidare, con predeterminazione di un budget finanziario.

Art. 11

Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità locale socio sanitaria, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.

2. Le Unità locali socio sanitarie provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica.

3. L'istituzione di servizi di assistenza medica ai turisti, è consentita previa autorizzazione dell'Unità locale socio sanitaria e a tariffe predeterminate dalla stessa solo prevedendo il pagamento delle prestazioni da parte degli utenti e senza aggravio alle Unità locali socio sanitarie.

4. *(Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).*

5. *(Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).*

6. *(Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).*

7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.

Art. 12

Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità

1. È istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità, cui le Unità locali socio sanitarie devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta Regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali.

2. È istituita inoltre una Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie con il compito di studiare e proporre modi organizzativi più validi, di facile accesso ai servizi, di loro migliore funzionalità, di taglio di inutili procedure burocratiche e di risparmio di risorse.

Art. 13

Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta

1. La Giunta regionale, ai fini della qualificazione e della razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione, nonché di commissario ad acta previste dalle leggi regionali vigenti, presenta al Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una specifica proposta di regolamentazione della funzione ispettiva.

Art. 14

Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari

1. La quota spettante all'Amministrazione sulle prestazioni rese in attività libero professionale dai medici e dai veterinari delle Unità locali socio sanitarie, restando invariata la quota spettante ai medesimi, è raddoppiata.

Art. 15

Fondo Sociale

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, modificazioni ai criteri di ripartizione del Fondo Sociale, di cui all'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Piano Sociale Regionale (legge regionale 20 luglio 1989, n. 22).

Art. 16

Modifica legge regionale 6 settembre 1991, n. 28

1. All'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, viene aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma 6:

«6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso

dell'esercizio finanziario variazioni alla misura del concorso finanziario giornaliero e/o alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate in ciascun esercizio finanziario negli appositi capitoli di bilancio.»

Art. 17

Concorso finanziario utenti servizi socio-sanitari

1. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ai Comuni direttive riguardanti le modalità e la misura del concorso finanziario degli utenti dei servizi socio-sanitari, con particolare riferimento ai servizi domiciliari, a quelli diurni e residenziali.

Art. 18

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 31, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2 miliardi da destinare al finanziamento di iniziative rivolte a favorire la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani e a sua trasformazione in compost (cap. 50270).

Art. 19

Energia

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 «Contributi della Regione per la metanizzazione», la Giunta regionale è autorizzata a finanziare programmi di metanizzazione di cui all'art. 2 della medesima legge anche sotto forma di:

- contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento;
- contributi in forma attualizzata sui mutui contratti dai beneficiari di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 che gestiscono direttamente il servizio da almeno cinque anni.

Art. 20

Trasporti

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale» la Regione è autorizzata a finanziare interventi sperimentali per il transito gratuito di particolari veicoli aventi massa superiore a 7 t., nei tratti metropolitani veneti delle autostrade.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le società autostradali e con gli Enti locali interessati, con una quota di finanziamento regionale non superiore al 65 per cento della spesa complessiva (cap. 45286).

Art. 21

Trasporto pubblico locale

1. Per l'anno 1993 in relazione a comprovate situazioni di difficoltà nella gestione economico finanziaria delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale di cui alla legge regio-

nale 8 maggio 1985, n. 54, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi di cui al titolo III della medesima legge anche oltre il limite della bimestralità anticipata di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.

Art. 22

Alienazione di beni immobili

1. In attuazione dell'art. 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, la Giunta regionale presenta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano per la alienazione di beni immobili del patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione nonché un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale, che indichi l'ammontare delle entrate previste.

2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso società.

3. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di beni immobili in titolarità di enti dipendenti.

Art. 23

Incentivazione turistico-ricettiva

1. Lo stanziamento iscritto al cap. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e dichiarate ammissibili sulla base del provvedimento di riparto 1992.

Art. 24

Piani urbanistici

1. Il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è prorogato al 31 ottobre 1993.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, art. 12; 2 aprile 1985, n. 30, art. 15; 28 gennaio 1986, n. 5, artt. 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, art. 5; 6 settembre 1988, n. 43, art. 8, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

Art. 25

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1993

Friego

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, N. 8, RELATIVA A:
**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1993)**

Tabella A

Cap.	Descrizione	(in milioni di lire)		
		1993	1994	1995
003420	Interventi per incentivare l'uso della carta riciclata (legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3)	150	150	150
007012	Spese per progettazione di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	500	500	500
007018	Spese per l'attuazione dei progetti del PRS e per la realizzazione del parco progetti (art. 7 e 12, legge regionale 30 aprile 1990, n. 40)	300	300	300
007800	Spese per la formazione della carta tecnica e della cartografia geologica regionale (legge regionale 16 luglio 1976, n. 28)	1.000	0	0
010040	Pronto intervento di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	1.000	0	0
010046	Contributi a consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (art. 3, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	3.000	0	0
010072	Contributi al Consorzio Lessino Euganeo Berico (LEB) per l'attuazione del progetto irrigazione pianura Veneto centrale ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19)	3.000	0	0
010506	Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica (art. 27, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.500	0	0
011120	Provvedimenti per favorire l'accesso a finanziamenti diretti e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola (legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65)	3.000	0	0
011498	Interventi regionali per la cooperazione agricola ed agroalimentare (art. 5, legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	3.000	0	0
011504	Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'art. 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	2.000	2.000	2.000
011506	Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi (art. 8, comma 5, lett. c) l.r. 6 settembre 1991, n. 27)	10.000	0	0
011510	Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi (art. 8, comma 5, lettera d) legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	3.000	0	0
011540	Contributi in conto capitale per le strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative nel concorso FEOGA di cui agli artt. 29 e 30, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	3.500	0	0

(in milioni di lire)

Cap.	Descrizione	1993	1994	1995
011556	Contributi in conto capitale per la difesa attiva delle colture arboree di pregio (legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.000	0	0
011574	Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico (art. 34, quarto e quinto comma e art. 35, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.000	0	0
011578	Interventi per l'agricoltura biologica (legge regionale 6 aprile 1990, n. 24)	500	0	0
012128	Interventi regionali per la lotta e la profilassi della mixomatosi dei conigli (legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 e legge regionale 30 aprile 1990, n. 38)	250	250	250
012506	Sovvenzioni al centro operativo ortofrutticolo di Ferrara (art. 43, primo comma, lettera a, punto 6, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	500	0	0
012510	Intervento della Regione per lo sviluppo del polo informativo "Agricenter" (legge regionale 15 novembre 1988, n. 57)	1.500	0	0
012564	Interventi per l'igiene e il miglioramento qualitativo del latte (art. 38 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.000	0	0
013032	Interventi per la difesa idrogeologica (artt. 8, 9, 10, 19 e 20, lettera a) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	6.000	0	0
013052	Spese per la produzione di materiale forestale (artt. 28 e 29, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	700	0	0
013076	Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 e legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6)	500	0	0
013090	Contributi a consorzi e aziende forestali (art. 27, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	600	0	0
014010	Provvidenze a favore delle Comunità montane e dei Comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento (legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 e legge regionale 14 settembre 1989, n. 32)	820	820	820
015520	Contributi in unica soluzione per l'acquisto e il miglioramento di attrezzature per la pesca (art. 52, quarto comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)	1.000	0	0
015534	Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti ittici (art. 54, primo comma, legge regionale 31 ottobre 1990, n. 88)	100	0	0

(in milioni di lire)

Cap.	Descrizione	1993	1994	1995
020008	Spese per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma della SpA FINEST ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1991, n. 19 (legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38)	1.500	0	0
020020	Sottoscrizione aumento capitale società regionali (leggi regionali 7 settembre 1982, n. 35, 7 settembre 1979, n. 47, 2 aprile 1985, n. 28, 29 aprile 1983, n. 35, 8 maggio 1980, n. 44 e 6 aprile 1983, n. 19)	5.000	0	0
020502	Interventi regionali per l'innovazione tecnologica e per la qualità dei prodotti per il tramite della "Veneto Innovazione SpA" (legge regionale 6 settembre 1988, n. 45)	2.000	0	0
020510	Fondo straordinario per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive, assegnazione alla "Veneto Sviluppo SpA" (legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 e legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56)	1.000	0	0
021462	Contributi per agevolare il consolidamento e/o la riconversione di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (art. 7, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	350	350	350
021464	Contributi per agevolare l'avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (art. 8, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	200	200	200
021466	Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza all'associazionismo artigiano (legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	300	300	300
022124	Contributi in conto capitale per interventi di metanizzazione (art. 3, secondo comma, legge regionale 22 gennaio 1987, n. 42)	3.000	0	0
030026	Iniziative regionali di promozione della qualità dei prodotti (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16)	1.000	0	0
031040	Interventi regionali a favore del turismo d'alta montagna ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52	500	700	600
031058	Fondo per le incentivazioni delle attività di interesse turistico (legge regionale 5 marzo 1987, n. 12)	3.000	0	0
031620	Progetto montagna: contributi per l'incentivazione turistico ricettiva nelle zone montane (legge regionale 6 giugno 1989, n. 29)	300	0	0
040080	Fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori delle abitazioni a soggetti aventi diritto di cui all'art. 35 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19	100	100	100

(in milioni di lire)

Cap.	Descrizione	1993	1994	1995
043050	Contributi per opere di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e di edicole che siano testimonianza di tradizioni popolari e religiose del Veneto (art. 3, lettera a) e b), legge regionale 20 agosto 1987, n. 44)	8.000	0	0
045192	Spese per rimozioni di natanti e di materiali sommersi pericolosi per la navigazione (legge regionale 24 novembre 1987, n. 55)	50	50	50
045280	Contributi in c/capitale per l'adeguamento della viabilità statale, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti regionali (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), h) e i), art. 7 e art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)	0	45.000	30.000
045282	Contributi in c/capitale a favore delle Province e dei Comuni per l'adeguamento della viabilità comunale e provinciale, per migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti regionali (artt. 8, 9 e 16, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)	0	38.700	25.800
045284	Contributi in c/capitale a favore di Province, Comuni, Comunità montane ed enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili (artt. 10, 11 e 16, comma 2, lettera b), legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)	0	6.300	4.200
045796	Interventi regionali nel settore delle linee funiviarie e delle piste da sci (legge regionale 6 marzo 1990, n. 18)	2.000	0	0
050036	Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	7.000	5.000	0
050254	Attuazione programmi rilevamento e determinazione della qualità dell'aria e dei corpi idrici, acquisto e manutenzione dei dispositivi di controllo elaborazione dati per la tutela delle acque e la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	1.000	0	0
050256	Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	500	0	0
061070	Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51)	1.500	0	0
061220	Contributi in conto capitale per gli asili nido ed i servizi innovativi per l'infanzia (legge regionale 23 aprile 1990, n. 32)	2.500	0	0
061344	Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche a favore di emigrati ed immigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	750	750	750

(in milioni di lire)				
Cap.	Descrizione	1993	1994	1995
061346	Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli immigrati ed emigrati (artt. 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	200	200	200
061430	Interventi per favorire l'accesso al credito per la realizzazione di strutture residenziali per gli anziani (legge regionale 4 giugno 1987, n. 26)	10.000	0	0
061444	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42)	50	50	50
061450	Interventi regionali a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (legge regionale 6 settembre 1991, n. 28)	6.000	6.000	6.000
070010	Iniziativa regionali per la promozione di una cultura di pace nel Veneto (legge regionale 30 marzo 1988, n. 18)	500	300	300
070012	Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62)	300	150	150
070016	Fondo per interventi di solidarietà internazionale (legge regionale 16 aprile 1992, n. 18)	1.500	500	500
070048	Iniziativa editoriali della Regione per la pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta (legge regionale 29 aprile 1985, n. 39)	100	100	100
070164	Contributi in conto capitale per la realizzazione di centri servizi culturali (legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6)	500	0	0
070180	Contributi a Comuni, loro consorzi e Comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	300	0	0
070182	Contributi a Enti locali e loro consorzi, Enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti, nonché per la valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	100	100	100
070192	Spese per il funzionamento del Centro regionale di documentazione del Veneto (legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2)	450	450	450
071206	Contributi agli ESU per spese di investimento (art. 40, legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50)	5.000	7.000	1.000
072010	Fondo straordinario per la promozione economica di cui all'art. 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10	1.000	0	0
072012	Spese per il funzionamento del Centro regionale per le politiche del lavoro (art. 26 legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)	100	100	100

(in milioni di lire)				
Cap.	Descrizione	1993	1994	1995
072016	Interventi regionali per la formazione e l'orientamento al lavoro dei cittadini (artt. 20 e 21 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)	500	500	500
073054	Contributo ordinario al comitato regionale veneto della FISD per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione di attività sportive per disabili (legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13)	200	200	200
075004	Iniziative regionali per la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione della conoscenza del patrimonio faunistico ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31	200	200	200
075040	Spese per organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento e per premi di presenza (art. 46 legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	100	100	100
075042	Spese per il funzionamento della Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia (art. 47, legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	10	10	10
075050	Assegnazione alle Province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di caccia ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31	5.500	5.500	5.500
075204	Assegnazione alle Province di somme per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca ai sensi dell'art. 10, sesto comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50	2.900	2.900	2.900

Dal procedimento di formazione della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 dicembre 1992, n. 34/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 dicembre 1992, dove ha acquisito il n. 241 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 15 dicembre 1992;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 dicembre 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 dicembre 1992, n. 10144;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 dicembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 gennaio 1993, n. 1473/22707, ha notificato il rinvio a nuovo esame del Consiglio regionale della deliberazione legislativa nei limiti di quanto disposto dal Governo della Repubblica col provvedimento che di seguito si trascrive:

«n. 200/529/VE.020.01/88 Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Regionali. Riferimento nota numero prot. 14884/22707 datata 29 dicembre 1992 concernente legge regionale recante "Provvedimento generale rifinanziamento et modifica leggi regionali per formazione bilancio annuale et pluriennale Regione (legge finanziaria 1993)". Governo habet rilevato che:

- 1) art. 11, commi 4 et 5 ponesi in contrasto con art. 30 legge 833/1978 che riserva at competenza statale approvazione prontuario terapeutico servizio sanitario nazionale;
- 2) art. 11, comma 6, ponesi in contrasto con art. 31 legge 833/1978 che riserva at competenza statale disciplina pubblicità et informazione scientifica sui farmaci.

Per suesposti motivi Governo habet rinviato legge cui trattasi at nuovo esame Consiglio Regionale, precisando che, sensi articolo 30 legge regionale contabilità 14-12-1977 che habet recepito disposto articolo 7 legge 19-5-1976, n. 335, potest farsi luogo da Regione at promulgazione et pubblicazione disposizioni legge anzidetta, salvo quelle cui articolo 11 coinvolte da citato rinvio, come del resto già praticato per altre regioni in precedenti occasioni».

Strutture amministrative regionali competenti:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;

Dipartimento per il bilancio, il controllo di gestione e il credito.